

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1570

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della finanze**

(GORIA) (*)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

col **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**

(FONTANA)

e col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GUARINO)

(V. Stampato Camera n. 2311)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei
deputati nella seduta del 14 ottobre 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 ottobre 1993*

Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonchè a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi

(*) Ministro in carica alla data (18 febbraio 1993) di autorizzazione del Presidente della Repubblica alla presentazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato sono integrate, nei casi e secondo le modalità previsti all'articolo 15, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, con la copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.

Art. 2.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.230 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1993 e a lire 2.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4615 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 4046 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per gli esercizi successivi dello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.